SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. **121**.

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'articolo 37;

Ritenuta la necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Ritenuta, dunque, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni affinché le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

23G00131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 luglio 2023.

Posticipazione del termine per dimostrare il possesso del requisito della formazione e della capacità professionale, da parte dei giovani e nuovi agricoltori, per l'anno di domanda unica 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce alla Conferenza Stato - regioni il compito, fra gli altri, di favorire l'interscambio di dati e informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Considerato che, tra le condizioni di ammissibilità per l'assegnazione di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale per i giovani e i nuovi agricoltori, nonché per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, è stato introdotto, a partire dal 2023, il requisito della formazione e della capacità professionale per il capo azienda;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, e l'art. 6, comma 5, del sopracitato decreto 23 dicembre 2022, i requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda;

Considerato che nel corso degli incontri divulgativi e istituzionali sul piano strategico i rappresentanti delle regioni e delle organizzazioni professionali hanno evidenziato il breve lasso di tempo intercorrente tra l'approvazione del piano strategico e la presentazione della domanda, chiedendo di consentire un margine di tempo ulteriore per la presentazione dei requisiti di competenza e formazione;

Considerato che con nota del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 04 maggio 2023, prot. 023235, è stato comunicato ad AGEA l'intenzione di chiedere una modifica del PSP per consentire ai giovani e nuovi agricoltori di conseguire il requisito della competenza/formazione anche successivamente al termine della presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna di riferimento, invitando, altresì, AGEA a dare ampia informativa agli interessati;

Considerato che, al fine di assicurare la parità di trattamento tra agricoltori, in attesa che i servizi della Commissione europea esprimessero il proprio parere sulla necessità di una modifica al piano strategico, nel corso della campagna di presentazione delle domande di aiuto 2023 sono state accettate le domande dei giovani e dei nuovi agricoltori il cui titolo di studio o formazione professionale è in corso di perfezionamento entro il 30 settembre 2023;

Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 20 giugno 2023, ha espresso parere favorevole alle richieste di modifiche al piano strategico PAC, contenente tra l'altro, l'estensione al 30 settembre 2023, del termine per la presentazione del requisito di formazione da parte dei giovani e nuovi agricoltori;

Considerato che i servizi della Commissione europea non ritengono necessario modificare il Piano strategico PAC e, pertanto, hanno invitato a integrare la normativa nazionale assicurando la massima diffusione tra gli agricoltori;

Considerato che ai sensi dell'art. 37, comma 5, del sopracitato decreto 23 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea;

Ravvisata la necessità di confermare la concessione, limitatamente al primo anno di applicazione del piano strategico PAC 2023-27, di un margine di tempo più ampio rispetto al termine ultimo di presentazione delle domande per presentare il requisito di formazione pertinente;

Vista la nota informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 0364459 del 12 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

Posticipazione del termine per il possesso del requisito di formazione o capacità professionale dei giovani e nuovi agricoltori

1. Per l'anno di domanda unica 2023, il termine per il possesso del requisito di formazione o capacità professionale di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, richiamato in premessa, è posticipato al 30 settembre 2023.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1256

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Posticipazione del termine per dimostrare il possesso del requisito della formazione e della capacità professionale, da parte dei giovani e nuovi agricoltori, per l'anno di domanda unica 2023.

ONERI ELIMINATI

Il presente decreto non elimina oneri.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il termine per il possesso del requisito di formazione o capacità professionale di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, è posticipato al 30 settembre 2023.

23A05011

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 maggio 2023.

Ripartizione delle risorse iscritte per l'anno 2023 sul capitolo di bilancio dello stato di previsione del MUR n. 7245, piani gestionali 01-03 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica» - FIRST. (Decreto n. 452/2023).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo *MUR)* ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 febbraio 2023, n. 59, recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante l'approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»;

Vista la tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 139 del 13 marzo 2023 il quale individua le spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa disponendo il

loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1:

comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) nel quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

comma 872, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, con la destinazione di una quota non inferiore al quindici per cento delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

Visto il Programma nazionale per la ricerca «PNR» previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998 ed in particolare il PNR 2021-2027, approvato dal CIPE, ora CIPESS, in data 15 dicembre 2020 con delibera n. 74;

Considerato che il suddetto Programma nazionale per la ricerca orienta le politiche della ricerca in Italia, individuando grandi ambiti di ricerca e innovazione, priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

Considerata in particolare, tra gli ambiti di ricerca del predetto programma, la macro area «Salute», che, nel sottoinsieme dell'area di intervento «Temi generali», articolazione 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale», prevede che: «l'impatto atteso dell'attività di ricerca sviluppata in tale ambito riguardi anche stili di vita dei bambini, degli adolescenti, degli adulti, degli over 65 e di popolazioni fragili al fine di prevenire le malattie, favorire un invecchiamento sano e diminuire il loro carico economico sul Servizio sanitario nazionale ...; salute mentale e interventi finalizzati a limitare i comportamenti a rischio per ridurre morbosità-mortalità e suicidi e per aumentare l'aderenza alle cure; promuovere la salute attraverso ambienti di vita e di lavoro, anche non industriali, più salutari, sicuri, inclusivi e sostenibili con piani di prevenzione e monitoraggio anche per affrontare situazioni ad alto impatto emotivo»;

Visto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare il capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto in particolare l'art. 60, comma 4 del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il quale prevede tra le attività finanziabili con le risorse del Fondo FIRST anche le «azioni di innovazione sociale» e la «formazione di capitale umano di alto livello qualitativo»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 20 il quale prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del predetto Fondo FIRST sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 172 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento di PRIN presentati dalle università;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», in particolare, l'art. 1, comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire «per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese [...] nei settori di spesa tra l'altro relativi a: [...] *c)* ricerca [...];

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'art. 1, comma 1072, il quale dispone che «il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «*d)* ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese», di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre del 2017, foglio 1347, con il quale, in considerazione delle assegnazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento a quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state disposte le occorrenti variazioni di bilancio sul capitolo 7245 piano gestionale 02 di nuova istituzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2019, concernente il riparto delle risorse attribuite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che in particolare ripartisce le somme stanziate sul fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinando ai PRIN, per l'anno 2023, euro 50.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 19405/2019, con il quale, ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stata disposta, l'occorrente variazione di bilancio sul capitolo 7245, piano gestionale 03;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 giugno 2019, n. 450, con il quale sono state ripartite le risorse stanziate a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, lettera «*d)* ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già attribuite al Ministero, con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dal quale risulta, per l'anno 2023, ripartito per il FIRST, l'importo di euro 8.860.000,00;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 2021, n. 1314, registrato dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2021, n. 1368;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 2021, n. 1326, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022 con n. 139, il quale disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 551, il quale dispone che «... il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l'art. 32, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

c) l'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art. 64, comma 6, il quale dispone «In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato art. 1, comma 551 della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR.»;

Considerato che le risorse destinate al citato fondo FIRST sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2023 sui capitoli di seguito indicati:

missione 017, programma 022, azione 004 «Interventi di sostegno alla ricerca pubblica», capitolo 7245 - «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica»;

missione 23, programma 005, azione 0002 «Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale», capitolo 7345 «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - Finanziamento progetti di cooperazione internazionale»;

Visto l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023, dispone l'assegnazione al direttore generale della Direzione generale della ricerca, le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 17.22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata;

Visto l'art. 7 del predetto decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, il quale, coerentemente con la legge di bilancio 2023, dispone l'assegnazione al direttore generale della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 23.5 - Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale;

Considerato che sulla base delle predette disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del richiamato decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, i capitoli 7245 e 7345, destinati, come detto, alle risorse del Fondo FIRST, sono

affidati, per l'esercizio finanziario 2023, rispettivamente alla gestione della Direzione generale della ricerca e della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione;

Vista la nota prot. 3369 del 17 giugno 2022 con la quale la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, in ordine alle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell'università e della ricerca, ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale del bilancio, la proposta di appostare sul capitolo 7345 attribuito alla Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione e della internazionalizzazione, il 15% dello stanziamento del capitolo 7245 destinato *ex lege* alle progettualità internazionali, al fine di agevolare la gestione contabile dello stanziamento, considerate le regole di funzionamento del FIRST;

Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo del capitolo 7245, per l'anno 2023, pari ad euro 26.250.197,00;

Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00;

Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 per l'anno 2023, pari ad euro 8.860.000,00;

Considerate le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345, per l'anno 2023, pari ad euro 12.852.844,00;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Verificate, con riferimento agli impegni da assumere per le progettualità in ambito internazionale, le maggiori esigenze per l'esercizio finanziario in corso rispetto al solo 15% trasferito sul capitolo 7345 con la legge di bilancio 2023;

Ritenuto di poter procedere in sede di assestamento di bilancio alla formulazione di una proposta di variazione compensativa dal capitolo 7245 al capitolo 7345 della sola quota destinata ai progetti internazionali al fine di garantire il rispetto del principio di univocità tra programmi di spesa e centri di responsabilità amministrativa, affermato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articoli 21, comma, 2, 2-*bis* e 40 della legge n. 196/2009), e di limitare nel tempo la fase di co-gestione finanziaria e amministrativa a vantaggio di una unitarietà procedurale che assicuri una più efficace gestione dello Fondo FIRST;

Considerato che, rispetto a tali complessive risorse del Fondo FIRST, le seguenti non costituiscono oggetto del presente riparto:

a) le risorse iscritte sul piano gestionale 02 del capitolo 7245, per l'anno 2023, pari ad euro 50.000.000,00, in quanto già destinate per natura della spesa al «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN)»;

b) le risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7345, per l'anno 2023, pari ad euro12.852.844,00 in quanto già destinate per natura della spesa al sostegno della ricerca in ambito internazionale;

Considerato, pertanto, che, per l'anno 2023, costituiscono oggetto del presente riparto le suddette risorse iscritte sul piano gestionale 01 del capitolo 7245, pari a euro 26.250.197,00 nonché le risorse iscritte sul piano gestionale 03 del capitolo 7245, pari ad euro 8.860.000,00;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla ripartizione delle risorse iscritte sul piano gestionale 01 e 03 del capitolo 7245 per l'anno 2023 per la quota complessiva di euro 35.110.197,00 tenuto conto dei richiamati vincoli normativi che riservano delle quote del fondo FIRST a specifici interventi;

Ritenuto di voler destinare le residue disponibilità del fondo FIRST a destinazione non vincolata per favorire iniziative di ricerca volte a promuovere la «salute ed il benessere» con particolare riferimento a misure ed interventi mirati a ridurre il disagio psicologico degli studenti nelle università, in coerenza con le previsioni dell'ambito di ricerca e innovazione «Salute» del PNR 2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio sanitario nazionale»;

Vista la nota acquisita al prot. n. 4561 del 2 maggio 2023, con cui la Direzione generale della ricerca, per il tramite del Segretariato generale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ha formulato una proposta di provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse da ripartire per l'anno finanziario 2023, disponibili sul piano gestionale 01 e sul piano gestionale 03 del capitolo 7245 (Azione 004), riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)», pari a complessivi euro 35.110.197,00 sono ripartite e assegnate agli interventi di finanziamento nel modo che segue:

a) euro 17.555.098,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di euro 526.652,96 pari al 3% per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

b) euro 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale; in tale importo rientra la quota di euro 3.511.019.70 pari al 10 per cento delle risorse complessive, destinata ai giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di euro 263.326,48 pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio;

c) euro 8.777.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, area d'intervento «Temi generali», attività di promozione del «benessere» mirate in particolare a ridurre i fattori del disagio psicologico degli studenti nelle università. L'importo di cui al presente punto è comprensivo di una quota di euro 263.326,48 pari al 3 per cento da destinare alle attività di valutazione monitoraggio.

Art. 2.

Allocazione contabile delle risorse disponibili

1. L'importo complessivo di euro 17.555.098,50 di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, grava sul capitolo 7245 piano gestionale 01 per l'importo di euro 8.695.098,50 e sul piano gestionale 03 per euro 8.860.000,00.

2. Gli importi complessivi di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)* gravano esclusivamente sul piano gestionale 01 del capitolo 7245.

Art. 3.

Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata al finanziamento di interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca pubblica fondamentale, privilegiando ricerche, proposte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

2. Le aree tecnologiche interessate dagli interventi previsti a supporto della ricerca pubblica fondamentale sono quelle relative ai tre macro settori di riferimento ERC (scienze della vita; scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nell'acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, anche al fine di conseguire un maggior grado di internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, e nello sviluppo di azioni volte a favorire il ricambio generazionale all'interno del sistema della ricerca pubblica.

4. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Iniziative destinate al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale

1. L'assegnazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative europee, internazionali o bilaterali a cui partecipa il Ministero dell'università e della ricerca.

2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando sono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.

3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:

a) favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;

b) favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.

4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale sono definiti nei bandi internazionali o congiunti a livello bilaterale oppure in appositi bandi integrativi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 5.

Iniziative di sostegno per ridurre il disagio psicologico degli studenti nelle università

1. L'assegnazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 1, è destinata a specifici interventi riguardanti progetti a carattere di innovazione sociale che perseguano l'obiettivo di ridurre il disagio psicologico degli studenti nelle università, in coerenza con l'ambito di ricerca «Salute» definito dal Programma nazionale della ricerca 2021-2027, come declinato nell'articolazione n. 7 «Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio Sanitario Nazionale» dell'area di intervento «Temi generali».

2. In particolare il risultato che si intende perseguire è il sostegno per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti.

3. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2023

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1990

23A05010

DECRETO 12 luglio 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «IMOCO4.E» nell'ambito del programma ECSEL Call 2020. (Decreto n. 123/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il riparto FIRST 2020 cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2020, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 563 del 1° marzo 2021 reg. UCB n. 339 del 17 marzo 2021;

Visto il trasferimento sul capitolo 7345 dei residui correnti afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di finanziamenti in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, così come da nota prot. MUR n. 19708 in data 21 novembre 2022, a firma del direttore generale dott. Vincenzo Di Felice;

Vista l'iniziativa europea «ECSEL *Joint Undertaking: Electronic Components and Systems for European Leadership*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2014 del 6 maggio 2014;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla ECSEL *Joint Undertaking* pubblicato in data 5 febbraio 2020 con scadenza il 16 settembre 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 7059 del 5 maggio 2020, successivamente incrementato con e-mail del 21 dicembre 2020 dal direttore generale della DGR dott. Di Felice;

Considerato che per il bando ECSEL *Joint Undertaking Call* 2020, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 12 giugno 2020, prot. MUR n. 825;

Vista la decisione finale del Comitato delle autorità pubbliche PAB ECSEL con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «IMOCO4.E - *Intelligent Motion Control under Industry4.E*», avente come obiettivo quello di fornire un'*intelligence edge-to-cloud* distribuita verticalmente per macchine, *robot* e altri sistemi *cyber*-fisici umani in *loop* con elementi mobili controllati attivamente e con un costo complessivo pari a euro 2.326.875,00;

Vista la nota prot. MUR n. 158 del 5 gennaio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «IMOCO4.E»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «IMOCO4.E» figurano i seguenti proponenti italiani:

capofila Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

SB Università degli studi di Brescia;

SB Università degli studi di Sassari;

SB WeG Automation Europe S.r.l. (*ex* Gefran Drives);

SB Evidence S.r.l.;

SB Crit S.r.l.

Vista la procura notarile rep. gen. not. 1648 del 2 novembre 2021 a firma del dott. Marco Massa, notaio in Brescia, con la quale il prof. Maurizio Tira, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Brescia, delega il prof. Carlo Adolfo Porro, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 30151 del 23 luglio 2021 a firma del dott. Giovanni Carlini, notaio in Sassari, con la quale il prof. Gavino Mariotti, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Sassari, delega il prof. Carlo Adolfo Porro, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 71742 del 30 giugno 2023 a firma del dott. Antonino Ferrara, notaio in Saronno, con la quale il sig. Stuart Junior Reinaldo, legale rappresentante della Weg Automation Europe S.r.l., delega il prof. Carlo Adolfo Porro, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 14546 del 16 luglio 2021 a firma del dott. Claudio Calderoni, notaio in Pisa, con la quale il sig. Zhu Ming, legale rappresentante della Evidence S.r.l., delega il prof. Carlo Adolfo Porro, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 81500 del 25 novembre 2021 a firma del dott. Tomaso Vezzi, notaio in Modena, con la quale il sig. Federico Corradini, legale rappresentante della Crit S.r.l., delega il prof. Carlo Adolfo Porro, rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di capofila;

Visti gli esiti istruttori relativi alla fase *ex-ante* da parte dell'IC Agenzia Invitalia S.p.a., acquisiti agli atti in data 3 luglio 2023;

Preso atto che il soggetto beneficiario «Gefran Drives and Motion S.r.l.» è stato oggetto di cambio di denominazione sociale avvenuto in data 3 ottobre 2022, in seguito alla cessione dell'intero pacchetto delle quote sociali dal cedente Gefran S.p.a. al cessionario Weg Italia S.r.l., tuttora proprietario del 100% delle quote sociali del soggetto beneficiario, confermando l'invarianza del relativo codice fiscale, come da istruttoria sopra indicata redatta da parte dell'IC Agenzia Invitalia;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «IMOCO4.E»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 75 del 4 maggio 2022, reg. UCB n. 127, in data 11 maggio 2023, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Francesco Amigoni e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Francesco Amigoni con relazione acquisita in data 22 giugno 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR:

capofila Università degli studi di Modena e Reggio Emilia n. 15877744 dell'11 luglio 2023;

SB Università degli studi di Brescia n. 15877743 dell'11 luglio 2023;

SB Università degli studi di Sassari n. 15877742 dell'11 luglio 2023;

SB WeG Automation Europe S.r.l. n. 15877741 dell'11 luglio 2023;

SB Evidence S.r.l. n. 15877740 dell'11 luglio 2023;

SB Crit S.r.l. n. 15877737 dell'11 luglio 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf*:

capofila Università degli studi di Modena e Reggio Emilia n. 24041238 del 5 luglio 2023;

SB Università degli studi di Brescia n. 24041239 del 5 luglio 2023;

SB Università degli studi di Sassari n. 24041255 del 5 luglio 2023;

SB WeG Automation Europe S.r.l. n. 24041254 del 5 luglio 2023;

SB Evidence S.r.l. n. 24041312 del 5 luglio 2023;

SB Crit S.r.l n. 24041281 del 5 luglio 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «IMOCO4.E» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 453.333,75 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma ECSEL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita *fidejussione* bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2331

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

23A05001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 agosto 2023.

Disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell'anno 2022, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ed in particolare il comma 503 dell'art. 1, che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che all'art. 34 ha sostituito il comma 503 dell'art. 1 della sopra citata legge n. 197/2022, inserito il comma 503-*bis* e modificato il comma 504;

Visto il comma 504, del citato art. 1 della legge n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 34, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono stabiliti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503 con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

Considerato che la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei contributi di cui al citato art. 1, commi 503 e seguenti della legge 29 dicembre 2022 n. 197, così come modificato dal decreto-legge n. 48/2023;

Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al credito d'imposta delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;

Considerato che nel corso dell'anno 2022 il gasolio ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi dei carburanti;

Vista la comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 *final*, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato»;

Vista la decisione della Commissione europea - Aiuto di Stato SA.103480 (2022/N) - Italia TCF: Schema di sostegno in caso di emergenza per gli operatori di autotrasporto - C(2022) 5127 *final* del 14 luglio 2022, la successiva C(2022) 5877 *final* per il caso S.A. 103966 (2022/N) di modifica del caso 103480, nonché la decisione C(2022) 9571 del 14 dicembre 2022 *final* per il caso S.A. 105007 (2022/N) di ulteriore modifica del caso 103480;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Valutata la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e conseguente invio dei dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Tenuto conto degli esiti del confronto con le associazioni di categoria del trasporto di persone su strada;

Considerata la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, così come modificati dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di credito d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano per l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Art. 3.

Credito d'imposta concedibile

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 61 della Sezione 2.1 della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 *final* e, essendo finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4.

Procedura di concessione del credito d'imposta

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d'imposta concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.

2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da

parte delle imprese di cui all'art. 2. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa.

3. La piattaforma informatica di cui al comma 2 è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

7. All'esito degli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie dando immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dall'art. 6. I citati decreti direttoriali sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente.

8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.

Art. 5.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6.

Trasmissione di dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via

telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Le attività previste nel presente decreto sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 del 9 marzo 2023 *final*.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2672

23A05004

DECRETO 29 agosto 2023.

Cessazione degli effetti del decreto 29 dicembre 2022, di imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Reggio Calabria-Bologna e viceversa, Reggio Calabria-Torino e viceversa e Reggio Calabria-Venezia e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, gli articoli 16 e 17;

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 194 del 17 giugno 2017;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2022, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 23 marzo 2023, avente ad oggetto l'imposizione di oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») sulle rotte aeree Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa a far data dal 27 maggio 2023;

Vista la nota informativa della Commissione europea concernente l'imposizione di oneri di servizio pubblico sugli anzidetti collegamenti aerei pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 68 del 24 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le note informative della Commissione europea relative alle gare per l'affidamento in esclusiva e con compensazione finanziaria del diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuno dei collegamenti aerei tra l'aeroporto di Reggio Calabria e gli anzidetti scali nazionali, parimenti pubblicate nella suindicata Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 68 del 24 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Vista la nota prot. n. 52700-P del 26 aprile 2023 con la quale l'ENAC ha comunicato l'esito negativo delle tre procedure esperite in conformità delle disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008, in relazione alle quali non è pervenuta alcuna offerta entro il 24 aprile 2023, data di scadenza per la presentazione delle offerte;

Vista la nota prot. n. 3555762 del 4 agosto 2023, acquisita agli atti della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 4559 del 7 agosto 2023, con la quale la Regione Calabria, preso atto degli anzidetti esiti negativi delle gare, ha chiesto la cessazione degli oneri di servizio pubblico (OSP) imposti con il già citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2022, n. 420;

Ravvisata la necessità di restituire al libero mercato le rotte Reggio Calabria - Bologna e viceversa, Reggio Calabria - Torino e viceversa, Reggio Calabria - Venezia e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale 29 dicembre 2022, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 70 del 23 marzo 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 29 agosto 2023

Il Ministro: SALVINI

23A05002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2023.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Jemperli». (Determina n. 10/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina direttoriale n. 139 del 7 aprile 2022, con cui al dott. Pierluigi Russo, dirigente dell'ufficio registri di monitoraggio giusta determina direttoriale n. 111 del 28 gennaio 2021, per un periodo di tre anni, è stata conferita la delega per la firma delle determine relative all'attivazione, alla modifica, al versionamento, alla chiusura del monitoraggio nell'ambito della piattaforma dei registri AIFA, in attuazione delle decisioni della Commissione tecnico-scientifica;

Vista la determina direttoriale n. 54 del 17 febbraio 2023 con la quale il sostituto del direttore generale dott.ssa Anna Rosa Marra conferma il provvedimento di delega di cui alla determina direttoriale n. 139 del 7 aprile 2022, al dott. Pierluigi Russo, per la firma delle determine relative all'attivazione, alla modifica, al versionamento, alla chiusura del monitoraggio nell'ambito della piattaforma dei registri AIFA, in attuazione delle decisioni della Commissione tecnico-scientifica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 5 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2022, relativa alla classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale per uso umano del registro di monitoraggio «Jemperli» (dostarlimab), per l'indicazione «in monoterapia per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, con *deficit* del sistema di Mismatch Repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), progredito durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 7 - 9 giugno 2023, con il quale la suddetta CTS ha stabilito di rimuovere il limite dei ventiquattro mesi dal registro Jemperli;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale derivante dalla decisione della CTS, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio JEMPERLI per l'indicazione «Carcinoma endometriale».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2023

Il dirigente: RUSSO

23A05012

DETERMINA 5 settembre 2023.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Onureg». (Determina n. 11/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REGISTRI DI MONITORAGGIO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina direttoriale n. 139 del 7 aprile 2022, con cui al dott. Pierluigi Russo, dirigente dell'Ufficio registri di monitoraggio giusta determina direttoriale n. 111 del 28 gennaio 2021, per un periodo di tre anni, è stata conferita la delega per la firma delle determine relative all'attivazione, alla modifica, al versionamento, alla chiusura del monitoraggio nell'ambito della piattaforma dei registri AIFA, in attuazione delle decisioni della Commissione tecnico-scientifica;

Vista la determina direttoriale n. 54 del 17 febbraio 2023 con la quale il sostituto del direttore generale dott.ssa Anna Rosa Marra conferma il provvedimento di delega di cui alla determina direttoriale n. 139 del 7 aprile 2022, al dott. Pierluigi Russo, per la firma delle determine relative all'attivazione, alla modifica, al versionamento, alla chiusura del monitoraggio nell'ambito della piattaforma dei registri AIFA, in attuazione delle decisioni della Commissione tecnico-scientifica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 9 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 118 del 22 maggio 2023, relativa alla classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale per uso umano del Registro di monitoraggio «Onureg» (azacitidina), per l'indicazione «terapia di mantenimento in pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) che abbiano conseguito una remissione completa (CR) o una remissione completa con recupero incompleto dell'emocromo (CRi) dopo terapia d'induzione associata o meno a trattamento di consolidamento e che non siano candidabili, o decidano di non sottoporsi, al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5 - 7 luglio 2023, con il quale la suddetta CTS ha stabilito di estendere a sei mesi il periodo di durata della remissione completa ai fini dell'eleggibilità alla terapia;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della CTS, sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità d'impiego

1. Aggiornamento del registro di monitoraggio ONUREG per l'indicazione «Leucemia mieloide acuta».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it/

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 settembre 2023

Il dirigente: RUSSO

23A05013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fulvestrant, «Fulvestrant EG Stada».

Estratto determina AAM/PPA n. 547/2023 del 4 settembre 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2023/639.

Cambio nome: C1B/2023/1599.

Numero procedura europea: DE/H/7012/001/IB/001.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società ELC Group S.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Karolinska 650/1, Karlin, 18600 Praga, Repubblica Ceca.

Medicinale: FULVESTRANT ELC.

Confezioni A.I.C. n.:

050253018 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro da 5 ml + 1 ago di sicurezza;

050253020 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe in vetro da 5 ml + 2 aghi di sicurezza,

alla società EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: FULVESTRANT EG STADA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04998

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 549/2023 del 4 settembre 2023

É autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TADALAFIL ALTER, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/Al – A.I.C. n. 045069085 (base 10) 1BZDSX (base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

principio attivio: tadalafil.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l., codice fiscale 04483510964, con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7 - 20144 Milano, Italia.

Procedura europea: ES/H/0357/001/IB/006.

Codice pratica: C1B/2023/1325.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe di medicinali non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Luxazone».

Estratto determina AAM/PPA n. 548/2023 del 4 settembre 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale LUXAZONE: Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati del medicinale in seguito a nuove informazioni disponibili sulla reazione avversa «blefaroptosi», correlata all'utilizzo a lungo termine di steroidi oftalmici.

Si modificano il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezione corrispondente del foglio illustrativo.

Confezioni:

A.I.C. n. 017837016 - «2mg/g unguento oftalmico» tubo 3 g;

A.I.C. n. 017837028 - «2mg/ml collirio, sospensione» flacone 3 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: AbbVie S.r.l., codice fiscale 02645920592, con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina, Km 52, snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Italia.

Codice pratica: VN2/2023/123.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05000

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olanzapina, «Farpenta».

Estratto determina AAM/PPA n. 552/2023 del 4 settembre 2023

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

tipo IB B.II.e.5.a.2), modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione 1. modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate;

tipo IA B.II.e.5.a.1), modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione 1. modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate

con la conseguente immissione in commercio del medicinale FARPENTA nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486194 (base 10) 1F957L (base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486206 (base 10) 1F957Y (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047486218 (base 10) 1F958B (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486220 (base 10) 1F958D (base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL -A.I.C. n. 047486232 (base 10) 1F958S (base 32);

«5 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047486244 (base 10) 1F9594 (base 32);

«7.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486257 (base 10) 1F959K (base 32);

«7.5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486269 (base 10) 1F959X (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486271 (base 10) 1F959Z (base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486283 (base 10) 1F95BC (base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 047486295 (base 10) 1F95BR (base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486307 (base 10) 1F95C3 (base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486319 (base 10) 1F95CH (base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486321 (base 10) 1F95CK (base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486333 (base 10) 1F95CX (base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486345 (base 10) 1F95D9 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486358 (base 10) 1F95DQ (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486360 (base 10) 1F95DS (base 32);

«20 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486372 (base 10) 1F95F4 (base 32);

«20 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486384 (base 10) 1F95FJ (base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486396 (base 10) 1F95FW (base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486408 (base 10) 1F95G8 (base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 047486410 (base 10) 1F95GB (base 32).

Principio attivo: olanzapina.

Codici pratiche: C1B/2023/589*bis*-C1A/2023/1045*bis*.

Codice procedure europee:

EE/H/0277/001-010/IB/013;

EE/H/0277/003;005;006/IAIN/014.

Titolare A.I.C.: Double-E Pharma LTD, con sede legale in 17 Corrig Road, Dublin 18, Sandyford, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05014

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

FEAMPA 2021/2027 - Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 18 maggio 2021.

Si comunica che il decreto direttoriale n. 404043 del 1° agosto 2023 recante «FEAMPA 2021/2027 - decreto direttoriale 0404043 del 1° agosto 2023 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 229107 del 18 maggio 2021», è stato registrato dall'UCB al n. 572 in data 18 agosto 2023 e dalla Corte dei conti al n. 1233 in data 23 agosto 2023.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

23A05003

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno *ex* alveo Roggia degli Edifici, nel Comune di Velo d'Astico.

Con decreto n. 271 del 18 luglio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2023, n. 2524, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno *ex* alveo Roggia degli Edifici ubicato nel Comune di Velo d'Astico (VI) censito al NCT fg. 2 mapp.li 2205 e 2206 di complessivi 50 mq.

23A04995

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici afferenti al greto del torrente Polcevera, nel Comune di Genova.

Con decreto n. 270 del 18 luglio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 2023 n. 2519 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici afferenti al greto del torrente Polcevera nel Comune di Genova, identificati al C.T. al foglio 31, sez. D, particelle 769 e 770, della superficie complessiva di mq 331.

23A04996

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

Comunicato relativo al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 2 agosto 2023 recante l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Si comunica che sul sito www.casaitalia.governo.it , alla sezione https://www.casaitalia.governo.it/generali/interventi-per-la-difesa-e-il-rilancio-del-territorio/ricostruzione-post-emergenza/ è disponibile il testo del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 2 agosto 2023 recante l'istituzione, ai sensi dell'art. 20-*quater* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

23A05007

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «CFC Teknobau + Partners società cooperativa in liquidazione», in Bolzano

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «CFC Teknobau + Partners società cooperativa in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ) - via Maso della Pieve n. 2/D (C.F. 02931740217) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 31 agosto 2023

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

23A05005

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-213) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.